



FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 01.01.2022

A decorrere dall'1.1.2022, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono da trasmettere in via telematica mediante il Sistema di Interscambio (prov. Agenzia delle Entrate 29.10.2021 n. 293384). Secondo il tenore letterale del riformulato art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, dal 2022, l'obbligo di comunicare i dati via SdI è da riferirsi alle medesime operazioni oggetto di inclusione nel c.d. "esterometro", vale a dire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi "effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche**".

In sede di conversione del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale" è stato approvato dalle Commissioni Riunite un emendamento in base al quale le **nuove modalità di invio del c.d. "esterometro" saranno differite all'1.7.2022**. Il testo, dopo l'approvazione da parte del Senato, è passato alla Camera per la conversione (definitiva).

OPERAZIONI ESCLUSE

Sono quindi **escluse** dalla nuova comunicazione allo SdI (c.d.esterometro 2022):

- le operazioni documentate da bolla doganale;
- le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta la relativa fattura elettronica.

Dal 1° gennaio 2022, per le operazioni che venivano inviate mediante modello esterometro, **non si dovranno più utilizzare i codici "tipo documento" riservati all'esterometro, bensì quelli previsti per le fatture elettroniche**.

Di seguito verranno indicate le novità che saranno introdotte dal 01.01.2022 sia sulla fatturazione attiva che sulla fatturazione passiva in quest'ultimo caso ci soffermeremo soprattutto sulle operazioni in reverse charge.

FATTURAZIONE ATTIVA VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA DAL 01.01.2022

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire **entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture** (in linea generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite, 15° giorno del mese successivo).

Per l'emissione delle fatture attive dovrà essere utilizzato il tracciato xml con i consueti codici "tipo documento" e "natura" già pubblicati con nostra circolare M25/2020 (vedi allegato A).

Per effettuare tale invio sarà necessario un **duplice adempimento**:

- il 1° sarà l'invio della fattura elettronica nei consueti termini con l'indicazione del codice convenzionale a 7 "X" nell'elemento "**Codice destinatario**";
- il 2° sarà l'invio al cliente estero della fattura in formato cartaceo, non avendo quest'ultimo la possibilità di accedere al Sistema di Interscambio (SdI). **E' importante precisare che in questo caso la fattura che fa**



fede è quella inviata al cliente cartacea in quanto il soggetto non residente non può accedere al sistema di interscambio e quindi la fattura elettronica valida ai fini fiscali è ancora quella cartacea.

FATTURAZIONE PASSIVA DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA DAL 01.01.2022

Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente dovrà trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati **entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:**

- **ricezione della fattura**, per gli **acquisti intracomunitari** e per quelli di **beni già in Italia da soggetti Ue**;
- **consegna-spedizione** (salvo posticipazione degli effetti traslativi), per gli acquisti di **beni già in Italia da soggetti extra-Ue** (si rammenta che le operazioni con bolletta doganale sono comunicate facoltativamente);
- **ricezione della fattura**, per **gli acquisti intracomunitari di servizi**;
- **di effettuazione per gli acquisti di servizi da extra-Ue** (in generale, ultimazione della prestazione per i servizi "generici" e pagamento del corrispettivo per quelli "specifici"), considerando che, a seconda dei casi, possono rilevare i pagamenti anticipati e l'emissione anticipata della fattura. **Va però ricordato che le Entrate, in un'ottica di semplificazione, avevano affermato che la fattura emessa dal prestatore estero può essere assunta come indice di effettuazione dell'operazione (circolare 16/E/2013).**

Essendo la normativa per la fatturazione passiva da soggetti non residenti in Italia più complessa, di seguito verranno suddivise le varie casistiche:

ACQUISTI IN REVERSE CHARGE

Di seguito analizzeremo tutti i casi di applicazione del reverse charge così come indicati nella "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" dell'Agenzia delle Entrate.

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate sarebbe opportuno avere una numerazione progressiva e un sezionale ad hoc per ogni registrazione dell'inversione contabile registrata.

"TD16" INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO

Descrizione dell'operazione	Operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Il Cedente /Prestatore (di seguito C/P) ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal Cessionario/committente (di seguito C/C), indicando aliquota e imposta dovuta. Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell'ipotesi di <i>reverse charge</i> interno, il C/C può effettuare attraverso lo SDI l'integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'Iva in fattura). Il documento integrativo potrà essere inviato allo SdI dal C/P al solo scopo di consentire all'AdE l'elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia. E' quindi un invio facoltativo. Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati
------------------------------------	---



	<p>elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.</p> <p>Alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l'operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall'Agenzia.</p>
Compilazione del documento	<p><i>Campo cedente/prestatore:</i> dati del C/P che ha emesso la fattura in <i>reverse charge</i>. <i>Campo cessionario/committente:</i> dati del C/C che effettua l'integrazione. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in <i>reverse charge</i> o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore. Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (in caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte). Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile. <i>Campo 2.1.1.4 Numero:</i> consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>.</p>
Registrazione della fattura	<p>Il C/C annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.</p>

"TD17" INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO

Descrizione dell'operazione:	<p>il C/P estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.</p> <p>Il C/C, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Il C/C dovrà predisporre un documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'Iva). Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.</p>
Compilazione del documento	<p>Fattura elettronica TD17 <i>Campo cedente/prestatore:</i> dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. <i>Campo cessionario/committente:</i> dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata: - la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari;</p>



	<p>- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.</p> <p>Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione).</p> <p>Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.</p> <p>Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>.</p>
Registrazione del documento integrativo	Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

"TD18" INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Descrizione dell'operazione:	<p>il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.</p> <p>Il C/C, ai sensi dell'articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Il C/C dovrà predisporre un documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura).</p> <p>Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.</p> <p>Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.</p>
Compilazione del documento	<p>Fattura elettronica TD18</p> <p><i>Campo cedente/prestatore:</i> dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.</p> <p><i>Campo cessionario/committente:</i> dati del C/C che effettua l'integrazione.</p> <p>Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "<i>Dati Generali</i>" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).</p> <p>Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).</p> <p>Indicazione nel <i>campo 2.1.6</i> degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.</p>



	Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i> .
Registrazione della fattura	Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

"TD19" INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72

Descrizione dell'operazione:	<p>Il C/P estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.</p> <p>Il C/C, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P intracomunitario) o emettere un'autofattura (nel caso di C/P extra-comunitario) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Il C/C dovrà predisporre un documento, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente. Il documento integrativo elettronico sarà anche utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.</p> <p>La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 sarà effettuata dal C/C anche nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.</p> <p>Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.</p> <p>Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD19 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.</p>
Compilazione del documento	<p>Fattura elettronica TD19</p> <p><i>Campo cedente/prestatore:</i> dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.</p> <p><i>Campo cessionario/committente:</i> dati del C/C, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.</p> <p>Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:</p> <ul style="list-style-type: none">- la data di <u>ricezione della fattura</u> emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);- la data di <u>effettuazione dell'operazione</u> con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura. <p>Indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con</p>



	introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6). Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile. Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i> .
Registrazione del documento integrativo	Il documento integrativo trasmesso dal committente o l'autofattura sono annotati sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

ACQUISTI NON SOGGETTI AD IVA DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA

Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti in Italia per operazioni extraterritoriali e quelli per i quali non è richiesta l'emissione della fattura dovranno essere comunicati al SdI. Questo è quanto dispongono le specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, aggiornate con il provvedimento relativo all'esterometro versione 2022. Le specifiche, infatti, affermano genericamente che la trasmissione riguarda i "dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia". Tali operazioni dovranno essere **trasmesse telematicamente al SdI** utilizzando il **formato XML già in uso** per l'emissione delle **fatture elettroniche**.

Quindi tutte quelle operazioni per prestazioni di servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, effettuate da un soggetto non stabilito (Ue o extra-Ue) verso un soggetto passivo italiano (es. servizio relativo a un immobile ubicato in un altro Stato o delle spese per alberghi e ristoranti all'estero) dovranno essere comunicate con il codice TD17, come avviene per i servizi prestati da soggetti non residenti, ma territorialmente rilevanti in Italia e qui assoggettati a Iva anche se per esse non è prevista integrazione o autofattura. Nella sezione "Dati generali" andrà indicata, secondo le specifiche, la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero) nel caso di servizi da soggetti Ue, mentre la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione per servizi da extra-Ue.

Lo stesso vale per l'acquisto di beni all'estero (non rilevanti in Italia) da soggetti non residenti. Per tali operazioni andrà usato il codice TD19. Potrebbe trattarsi, per esempio, del rifornimento di carburante in un altro paese o dell'acquisto da un fornitore non residente di un bene che si trova all'estero e che non è destinato a entrare in Italia.

Sembrerebbe quindi che i files con "tipo documento" TD17, TD18 e TD19 vengano impropriamente chiamati "integrazione/autofatture", in quanto dovranno essere utilizzati oltre che per comunicare le normali operazioni sulle quali si è necessario applicare il reverse charge, anche per comunicare le operazioni dove il reverse charge non trova applicazione, e cioè per gli acquisti di beni e servizi da soggetti esteri, che non sono rilevanti in Italia; tale soluzione non pare pienamente in linea con le disposizioni del Dpr 633/1972 e per questo si ritiene auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Riteniamo invece che debba essere esclusa dalla comunicazione la **nota spese di un dipendente al ritorno da una trasferta all'estero che contiene decine di documenti, non intestati all'azienda**, per alberghi, ristoranti, noleggi, trasporti di persone etc., in questa situazione non si può ritenere che la società abbia acquistato servizi alberghieri, di trasporto, di ristorazione ecc., ma che queste spese costituiscano una integrazione del costo



del personale, contabilizzata normalmente sotto la voce “**trasferte dipendenti/amministratori**” e questo anche nel caso in cui sia stata utilizzata la carta di credito aziendale per pagare le spese. Anche in questo caso riteniamo sia opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

REGIME SANZIONATORIO

L’omessa o errata trasmissione dei dati al Sdi continuerà a comportare l’irrogazione di una sanzione:

- FISSA di € 2,00 per ciascuna fattura – entro il limite massimo di € 400,00 mensili;
- RIDOTTA ALLA META’ pari ad € 1,00 – entro il limite massimo di € 200,00, se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

A fronte di questi nuovi adempimenti è opportuno che i clienti per i quali lo Studio predispone la contabilità consegnino la documentazione necessaria (**fatture passive**) entro il giorno 5 del mese successivo, al fine di poter provvedere all’invio telematico entro il 15° giorno del mese successivo dalla data di effettuazione dell’operazione.

Per i clienti che predispongono la contabilità direttamente in azienda consigliamo di contattare al più presto la software house al fine di adeguare il programma al nuovo adempimento.

TABELLA DI RIEPILOGO: COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI ATTIVE

OPERAZIONE	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE	TERMINE DI INVIO AL SDI
Cessione intracomunitaria di beni	Consegna o spedizione del bene/stipula dell’atto	Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Cessione interna di beni a soggetto non residente	Consegna o spedizione del bene/stipula dell’atto	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Prestazione di servizi “generici” a soggetto UE o extra UE	Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi)	Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Prestazione di servizi non “generici” a soggetto UE o extra UE	Pagamento del corrispettivo	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione

**TABELLA DI RIEPILOGO: COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI PASSIVE**

OPERAZIONE/TIPO DOCUMENTO	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE	TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA/EMISSIONE AUTOFATTURA	TERMINE DI REGISTRAZIONE	TERMINE DI INVIO AL SDI
Acquisto Intracomunitario di beni TD18	Inizio del trasporto i, se precedente, emissione della fattura (non rileva il pagamento di acconti)	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento, indicando la data di ricezione del documento o una data compresa nel mese di ricezione
Acquisto Intracomunitario di "servizi generici" TD17	Ultimazione della prestazione o maturazione del corrispettivo se la prestazione ha carattere periodico o continuativo. Se il pagamento è antecedente a detti momenti, vale la data di pagamento, non rileva la data di ricevimento della fattura, anche se essa costituisce un indizio circa l'intervenuta ultimazione della prestazione	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento, indicando la data di ricezione del documento o una data compresa nel mese di ricezione
Acquisto Intracomunitario di servizi diversi da quelli "generici" TD17	Pagamento della prestazione o emissione della fattura	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento, indicando la data di ricezione del documento o una data compresa nel mese di ricezione
Acquisto Extra-UE di servizi "generici" TD17	Ultimazione della prestazione o maturazione del corrispettivo se la prestazione ha carattere periodico o continuativo. Se il pagamento è antecedente a detti momenti, vale la data di pagamento, non rileva la data di ricevimento della fattura, anche se essa costituisce un indizio circa l'intervenuta ultimazione della prestazione	Autofattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando la data di effettuazione dell'operazione o una data compresa nel mese di effettuazione dell'operazione
Acquisto Extra-UE di servizi diversi da quelli "generici" TD17	Pagamento della prestazione o emissione della fattura	Autofattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando la data di effettuazione dell'operazione o una data compresa nel mese



			mese di effettuazione dell'operazione	di effettuazione dell'operazione
Acquisti di beni in Italia presso fornitore UE TD19	Consegna o spedizione ovvero, se antecedente, emissione della fattura o pagamento del corrispettivo	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento, indicando la data di ricezione del documento o una data compresa nel mese di ricezione
Acquisti di beni in Italia presso fornitore Extra-UE TD19	Consegna o spedizione ovvero, se antecedente, emissione della fattura o pagamento del corrispettivo	Autofattura da emettere entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando la data di effettuazione dell'operazione o una data compresa nel mese di effettuazione dell'operazione

Allegato A

Tabella 1 - Tipi di documento

Codici	Tipi di documenti già in uso
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di credito semplificata
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi
TD12	Documento riepilogativo (<i>art. 6, c. 1 D.P.R. 695/1996</i>)
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (<i>art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993</i>).
Codici	Nuovi tipi di documenti
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni <i>ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972</i>
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito Iva
TD23	Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, lett. a) - <i>fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi</i>
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) - <i>operazioni triangolari c.d. interne</i>
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni - <i>operazioni di cui all'art. 36 D.P.R. 633/1972</i>
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.



Tabella 2 – Tipi natura		
Codici operazioni		Natura delle operazioni
Fino al 31.12.2020	Dal 1.1.2021	
N1– escluse art. 15	N1	Operazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (<i>interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, ecc.</i>)
N2 – non soggette	N2.1	Operazioni fuori campo , articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (<i>ad esempio: servizi generici resi a soggetto extra-UE</i>)
	N2.2	Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972 Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972 Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972 (<i>es. in parte fuori campo Iva per le cessioni di autovetture aziendali usate</i>) Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 Operazioni dei soggetti minimi/forfettari Operazioni con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1 [<i>es acquisto di quotidiani, giornali ex art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (Ris. AdE n. 87/E/2017, risposta n. 6)</i>], <i>quali schede telefoniche prepagate ecc.</i>
N3 – non imponibili	N3.1	Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (<i>esportazioni</i>)
	N3.2	Operazioni non imponibili art. 41 e 42 D.L. 331/1993 (<i>cessioni intra-UE di beni</i>)
	N3.3	Cessioni verso San Marino
	N3.4	Cessioni assimilate alle cessioni all'esportazione
	N3.5	Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (<i>esportatori abituali</i>)
	N3.6	Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – esenti	N4	Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972 (<i>es. prestazioni sanitarie, ecc.</i>) Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 D.L. 331/1993)
N5 – regime del margine	N5	Operazioni soggette al regime del margine ex dell'art. 36 D.L. 41/1995 Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter D.P.R. 633/1972 Operazioni con Iva non esposta in fattura [<i>es. fattura emessa art. 74, c. 1, lett. c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall'editore: circ. AdE n. 1/E/2017, par. 1]</i>
N6 – inversione contabile	N6.1	Cessione di rottami e altri materiali di recupero
	N6.2	Cessione di oro e argento puro
	N6.3	Prestazioni di subappalto nel settore edile
	N6.4	Cessione di fabbricati
	N6.5	Cessione di telefoni cellulari
	N6.6	Cessione di prodotti elettronici
	N6.7	Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi
	N6.8	Operazioni effettuate nel settore energetico
	N6.9	Altri casi quali: - Acquisti intra-UE di beni e servizi - Prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti extra-UE
N7 – iva assolta in altro Stato UE	N7	Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (<i>utilizzo del Moss</i>) Art. 40, cc. 3 e 4 e art. 41 D.L. 331/1993 (<i>cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia</i>).

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.